



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato A alla Delibera n. 21/15/CONS del 13 gennaio 2015

“Schema di testo coordinato dei regolamenti in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) “Testo Unico”: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;
- b) “Decreto MISE-MIBACT”: il Decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, adottato ai sensi dell’art. 44, comma 3, del Testo unico;
- c) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- d) “Direzione competente”: La Direzione competente ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
- e) “opere europee”: le opere definite dall’art. 2, comma 1, lett. cc), del Testo Unico;
- f) “opere cinematografiche di espressione originale italiana” le opere definite all’art.1, comma 1, del Decreto MISE-MiBACT;
- g) “servizio di media audiovisivo”: il servizio definito dall’art.2, comma 1, lett. a), del Testo Unico;
- h) “servizio di media audiovisivo lineare” o “radiodiffusione televisiva”: il servizio definito dall’art. 2, comma 1, lett. i) del Testo Unico;
- i) “servizio di media audiovisivo non lineare”, ovvero “servizio di media audiovisivo a richiesta”: il servizio definito dall’art. 2, comma 1, lett. m) del Testo Unico;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- l) “fornitore di servizi di media”: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
- m) “responsabilità editoriale”: la responsabilità come definita dall’art. 2, comma 1, lett. h) del Testo Unico;
- n) “emittente”: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb) dell’art. 1, comma 1, del Testo unico;
- o) “fornitore di programmi in *pay-per-view*”: il soggetto che, sotto la propria responsabilità editoriale, trasmette a pagamento un singolo programma televisivo, o un gruppo di programmi televisivi, organizzati dal fornitore di servizi secondo un catalogo o un palinsesto e destinati alla fruizione del pubblico con possibilità di acquisto da parte dell’utente nei momenti immediatamente antecedenti alla sua disponibilità, o alla disponibilità del primo programma nel caso si tratti di un gruppo di programmi;
- p) “canale tematico”: un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento;
- q) “trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti”: le produzioni e i programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’articolo 34, comma 10, del Testo Unico;
- r) “trasmissioni specificamente rivolte ai minori”: le opere cinematografiche e per la televisione, comprese quelle di animazione, che tengano conto della sensibilità dell’età evolutiva con particolare riferimento alla fascia di età fino a quattordici anni, di cui all’articolo 34, comma 10, del Testo Unico;
- s) “ore assoggettabili”: il numero complessivo di ore di programmazione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite di cui all’art. 44, comma 2 del Testo Unico;
- t) “catalogo”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente”;
- u) “catalogo tematico”: un catalogo che dedica almeno il settanta per cento delle ore messe a disposizione nell’ambito del catalogo ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento”;
- v) “produttori indipendenti”: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del Testo unico.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Si ritengono esaustive le definizioni riportate?

Articolo 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, secondo le modalità e le condizioni nello stesso contenute, a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, compresa la *pay per view*, fatta eccezione per le emittenti televisive operanti in ambito locale.

Titolo II

Obblighi di programmazione e investimento

Articolo 3

Quote di programmazione

1. Le emittenti televisive, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ad opere europee più della metà delle ore assoggettabili complessivamente. Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, le quote di riserva a favore delle opere europee di cui al presente articolo sono determinate sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto salvo, per la quota di cui al presente comma, un limite minimo del venti per cento per ciascun canale. Le quote di riserva di cui al presente articolo devono essere calcolate come percentuali della somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore totali di trasmissione dei canali stessi.

2. Le emittenti televisive e i fornitori di programmi in *pay-per-view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il dieci per cento del tempo di diffusione, alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Ai fini del graduale adeguamento, l'obbligo di programmazione della predetta sottoquota si applica a partire da dodici mesi dall'emanazione del Decreto MISE-MIBACT.

3. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del venti per cento del tempo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di trasmissione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

4. Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del Testo Unico, fatti salvi gli obblighi specifici definiti dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le emittenti televisive riservano alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori almeno il sei per cento della quota di cui al comma 1 e alle trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti almeno il venti per cento della predetta quota.

5. Le quote di cui ai commi 2 e 3 comprendono anche le trasmissioni specificamente rivolte ai minori e quelle adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti, di cui al precedente comma 4.

6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua.

Articolo 4

Quote di investimento

1. Le emittenti televisive e i fornitori di programmi in *pay-per-view* soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni e dal numero di programmi, riservano una quota di almeno il dieci per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Gli introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi.

2. La percentuale di cui al primo comma deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, secondo quanto previsto dal Decreto MISE-MIBACT.

3. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al quindici per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché dai ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di tale quota nel contratto di servizio è stabilita una riserva non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

inferiore al venti per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al preacquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al cinque per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

4. Qualora una o più emittenti siano controllate, ai sensi dall'art. 43, comma 14, del Testo Unico, da un'unica impresa, per la verifica del rispetto delle quote di investimento di cui al presente articolo possono essere computati sia gli investimenti effettuati dall'emittente o dal fornitore di contenuti televisivi sia gli investimenti effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune limitatamente alla quota destinata al mercato italiano. In tal caso, la quota di investimento è calcolata al netto delle partite infragruppo.

Articolo 5

Obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, ancorché non sottoposti all'obbligo di conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della delibera n. 607/10/CONS, promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, mediante l'adozione alternativa di una delle seguenti misure:

- a) riserva di una percentuale del venti per cento di opere europee nel proprio catalogo, calcolato sul monte ore messo a disposizione annualmente nell'ambito del medesimo catalogo;
- b) destinazione di un contributo finanziario annuale alla produzione o all'acquisizione di diritti sulle opere europee per i propri cataloghi pari ad almeno il cinque per cento dei ricavi specificamente attribuibili alla fornitura al pubblico di contenuti audiovisivi a richiesta nell'ambito dei medesimi cataloghi nell'anno precedente.

2. I fornitori di servizi media raggiungono gradualmente e compatibilmente con le condizioni del mercato e le condizioni di offerta dei diritti, la percentuale di messa a disposizione di opere europee di cui al comma 1, lett. a), o il contributo finanziario di cui al comma 1, lett. b), entro il 2015 ovvero il quarto anno dall'entrata in vigore della delibera n. 188/11/CONS.

3. Nel periodo di transizione di cui al comma precedente la percentuale di messa a disposizione di opere europee di cui al comma 1, lett. a) deve essere pari ad almeno il cinque per cento annuo o il contributo finanziario di cui al comma 1, lett. b), deve essere pari ad almeno il due per cento annuo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Nel caso di contributo finanziario di cui al comma 1, lett. b), dal 2015 è consentito uno scostamento, comunque non superiore all'uno per cento, che deve essere recuperato entro l'anno successivo.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì scegliere di dare rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti o a quelle destinatarie del contributo finanziario, secondo modalità conformi ai criteri definiti in via co-regolamentare che, una volta individuate, saranno comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In tale caso, le quote a regime degli obblighi alternativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, come in vigore dal 2015, sono ridotte fino ad un quinto, in proporzione alla consistenza del rilievo accordato alle predette opere, secondo le modalità e le relative valorizzazioni che saranno individuate dal Tavolo tecnico.
6. Qualora più cataloghi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, gli obblighi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono determinati sul complesso dei cataloghi forniti. La quota di riserva di cui al comma 1, lett. a), deve essere calcolata come percentuale di ore relative a opere europee rispetto alla somma delle ore messe a disposizione complessivamente dai cataloghi.

Articolo 6

Deroghe agli obblighi di programmazione e investimento

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 8, del Testo unico, è ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi, agli obblighi di riserva di programmazione e/o di investimento di cui agli articoli 3, 4, 5, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;
 - b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;
 - c) abbiano la natura di palinsesto tematico o di catalogo tematico.
2. L'istante motiva la richiesta fornendo ogni utile elemento a supporto. Qualora la richiesta di deroga sia formulata ai sensi del comma 1, lettera c), l'istante documenta, tra l'altro:
 - i) l'inesistenza e/o l'insufficiente disponibilità di prodotto avuto riguardo al proprio palinsesto, al proprio pubblico, ai propri standard di qualità tecnica ed editoriale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ii) la possibilità che il meccanismo delle quote sia di grave pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda, avuto riguardo in particolare ai costi medi dei diversi prodotti disponibili sul mercato, al relativo rapporto costo/audience per minuto di programma, agli eventuali effetti negativi sull'audience derivanti dai vincoli oggetto della domanda di deroga;

iii) le negoziazioni tentate e/o avviate, l'esistenza di limiti all'acquisizione dei diritti, la sussistenza di regimi di esclusiva, l'indisponibilità a negoziare da parte di terzi.

3. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1 l'Autorità, acquisita la documentazione e le informazioni di cui sopra, valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.

4. La Direzione competente comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile. Nel caso di richiesta di deroga formulata ai sensi del comma 1, lettera c) del presente articolo, la Direzione provvede, contestualmente, alla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento sul sito Internet dell'Autorità allo scopo di acquisire le eventuali osservazioni di terzi interessati. Le osservazioni devono essere trasmesse entro quindici giorni dalla pubblicazione della comunicazione di avvio.

5. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento, il soggetto istante ed i soggetti terzi interessati possono chiedere al responsabile del procedimento di illustrare le proprie posizioni in audizione. La data dell'audizione è disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta ed è comunicata ai soggetti richiedenti con adeguato preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.

6. Il responsabile del procedimento può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovrà pervenire la risposta.

7. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga, salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorità ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Si condivide l'impostazione dell'articolo 6 relativamente alla procedura per la concessione di deroghe e, in particolare, la proposta di modifica che consente di acquisire, nell'ambito del procedimento, le osservazioni di soggetti terzi, quali i produttori, onde garantire assoluta trasparenza e conoscenza al mercato dell'attività in essere, nonché tutte le informazioni che il soggetto istante deve allegare alla domanda per comprovare lo stato di impossibilità al raggiungimento degli obblighi?

Vigilanza e controllo

Articolo 7

Modelli per la trasmissione dei dati

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, lineari e non lineari, compilano il modello appositamente predisposto, denominato "Q", allegato al presente regolamento e disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti per l'attività di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi.
2. I modelli di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) programmazione annuale dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive come definite dall'art. 44 del Testo unico;
 - b) introiti conseguiti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi;
 - c) modalità di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 44 del Testo unico.
3. I modelli di cui al presente articolo possono essere aggiornati e modificati in ragione dei mutamenti del quadro normativo primario.
4. Dagli adempimenti di cui al presente articolo sono esclusi i fornitori di servizi di media radiofonici, operanti in ambito nazionale o locale, i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti esclusivamente in ambito locale compresi quelli i cui palinsesti vengono ritrasmessi simultaneamente su altri mezzi di comunicazione elettronica ai



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sensi dell'articolo 22 del Testo unico o che sono comunque destinati ad un pubblico locale ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2010/13/UE.

Si condividono le modifiche apportate ai modelli Q al fine di un funzionale adattamento al mutato contesto normativo di riferimento, nonché volte ad agevolare da un lato l'attività di verifica dell'Autorità e dall'altro la compilazione degli stessi da parte degli operatori?

Art. 8

Modalità e termini della comunicazione

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai modelli di cui al precedente articolo entro il 30 settembre di ciascun anno, fatte salve le esigenze poste dagli obblighi di rendicontazione alla Commissione europea.
2. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

Si condivide la scelta di eliminare la possibilità di inviare all'Autorità i modelli di cui al comma 2 anche attraverso raccomandata, in quanto sostituibile integralmente dalla posta elettronica certificata?

Si condivide la scelta di eliminare, sempre al comma 2, il riferimento all'e-mail ordinaria per la trasmissione anticipata dei dati in quanto superata dall'utilizzo della PEC?

Articolo 9

Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorità utilizza ed elabora i dati relativi all'attività di monitoraggio dei programmi e dei cataloghi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i dati contenuti nelle comunicazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

indipendenti ai sensi del presente regolamento, nonché le risultanze degli accertamenti svolti ai sensi del comma 4.

2. Le eventuali oscillazioni in difetto dovranno essere motivate dai fornitori di servizi media. L'Autorità verifica tali motivazioni in relazione all'effettiva quantità di prodotto disponibile sul mercato coerente con la linea editoriale e il target di riferimento di ciascun palinsesto o catalogo e con la pianificazione degli investimenti.

3. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze conoscitive, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili, anche mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti indicati nei modelli trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi.

4. L'Autorità dispone, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto dei vincoli di cui all'art. 44 del Testo unico e del presente regolamento.

5. L'Autorità rende noti, anche sul proprio sito internet, i dati aggregati relativi alle verifiche sull'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e cura la rilevazione sistematica dei dati di mercato del settore della produzione audiovisiva da illustrare in occasione di riunioni periodiche con produttori e fornitori di servizi di media audiovisivi.

6. L'Autorità provvede, nel rispetto della riservatezza di terzi, allo scambio di informazioni con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, ai fini dell'efficace applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Si concorda con la scelta di inserire, al comma 2, la pianificazione degli investimenti quale ulteriore variabile di medio/lungo periodo da tenere in considerazione con riferimento alla verifica da parte dell'Autorità delle motivazioni addotte dai fornitori di servizi media relativamente alle eventuali oscillazioni in difetto?

Articolo 10

Sanzioni

1. Ai soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte all'articolo 8, all'obbligo di cui all'articolo 7 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Ai soggetti che, ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 7, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. In caso di mancato rispetto delle quote di programmazione e di investimento di cui al Testo Unico e al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 51, comma 3, lett. b), del medesimo Testo Unico.

Articolo 11

Produttori indipendenti europei

1. Ai fini dell'individuazione della figura del produttore indipendente si applica la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del Testo Unico. Il criterio della destinazione del novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente per un periodo di tre anni è verificato con riferimento al singolo palinsesto ed al numero delle produzioni in ciascuno dei tre anni precedenti.
2. Il criterio della destinazione del novanta per cento delle produzioni non si applica ai produttori che nel triennio precedente hanno prodotto meno di tre opere, o che sono attivi da un periodo inferiore ai tre anni. In tali casi si applica esclusivamente il criterio del controllo o collegamento ad emittenti.
3. I produttori in possesso dei requisiti richiesti, compilano il modello ROC di cui alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione" e s.m.i..
4. Rientrano nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione e coproduzione, anche con emittenti televisive, di opere audiovisive di qualunque genere complete o di parti di esse ivi comprese le attività dirette alla realizzazione dell'edizione italiana delle opere stesse. Rientrano nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti anche le opere realizzate per conto terzi.

L'articolo in questione riguarda i produttori indipendenti ed è oggi contenuto nell'art. 7 della delibera n. 66/09/CONS. In particolare, il comma 3 del predetto articolo, riguardante l'elenco dei produttori indipendenti, operava il richiamo alla delibera 192/02/CONS, istitutiva della IES (informativa economica di sistema), che conteneva una sezione denominata "catasto delle opere dei produttori indipendenti". Poiché tale sezione è stata abolita dalle successive delibere che disciplinano la IES, si concorda con la scelta di eliminare tale riferimento?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le delibere n. 66/09/CONS, n. 397/10/CONS, n. 188/11/CONS, n. 186/13/CONS e n. 526/14/CONS.